

COMUNE DI BASTIGLIA. Variante al PSC adottata con DCC n. 47 del 19/12/2017 e Variante al RUE adottata con DCC n. 48 del 19/12/2017, ai sensi art. 4 comma 4 LR 24/2017. RISERVE ai sensi degli art. 32, 33 e 34 L.R. n. 20/2000, VALSAT ai sensi art. 5 LR. 20/2000.

ADEGUAMENTO ALLE RISERVE – RISPOSTE E CHIARIMENTI IN CONTRODEDUZIONE AI PARERI E OSSERVAZIONI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI BASTIGLIA DELLA VARIANTE 2017 AL PSC E AL RUE

RISERVE

RISERVE ai sensi dell’art. 32 LR 20/2000

“La variante al PSC/RUE, a seguito degli approfondimenti effettuati sulle caratteristiche fisico/idrauliche del territorio, con la Tav. dei vincoli Var-PSC 1.1 Rischio idraulico individua sull'intero territorio comunale Aree critiche in ragione di due diversi aspetti di pericolosità: "eccesso di velocità" (aree A) e "eccesso di profondità" (aree B, C, D). In ragione di tali criticità l' Art.2.2 "Aree soggette a criticità idraulica" delle NTA del PSC detta specifiche norme per ognuna di esse. In parallelo procede l' Art. 4.4.2 "Misure finalizzate alla riduzione dell’esposizione al rischio idraulico" del RUE. Deve inoltre osservarsi che il Comune di Bastiglia, a seguito della pubblicazione del piano ha provveduto con osservazioni d'ufficio a proporre modifiche al PSC/RUE trasmettendo, oltre al complesso delle osservazioni pervenute anche dai privati, la documentazione modificata (prot. n. 30258 del 09/08/2018 e prot. 34344 del 17/09/2018) e proposta di controdeduzione delle osservazioni. Nel seguito quindi ci si esprimerà sia in relazione agli atti adottati che in relazione alle modifiche proposte agli stessi”.

Premessa

Poiché le proposte di controdeduzione alle osservazioni erano dichiaratamente un documento in bozza, trasmesso dal Comune di Bastiglia alla Provincia di Modena nel quadro delle attività di confronto tecnico in atto nel periodo tra adozione e approvazione della variante, e non avendo pertanto tale documento alcun carattere di ufficialità (non essendo stato illustrato nemmeno alla Giunta e presentato in Commissione), il Comune di Bastiglia nel presente documento:

- ***Adegua la variante alle riserve della Provincia relative alla Variante adottata***
- ***Risponde alle considerazioni svolte dalla Provincia in merito alla bozza di controdeduzioni alle osservazioni, fornendo i necessari chiarimenti e adeguando le controdeduzioni laddove necessario, al fine di pervenire ad un esito della variante al PSC da approvare in coerenza con l’espressione del parere della Provincia.***

“Si è inoltre proceduto ad uno spaccettamento della zona A precedentemente adottata in due zone A1 (riguardanti i fiumi Secchia e Panaro) ed A2 (Canale Naviglio e Cavo Levata). Relativamente a tale modifica non si ritrovano in atti motivazioni a supporto e neppure valutazioni di sostenibilità”.

“Si deve evidenziare che, tolta la individuazione della zona A e delle zone A1/A2, la norma è identica e, per come espressa¹, si limita a assicurare il non incremento del rischio, invece di realizzare la riduzione che il piano si pone come obiettivo”.

Riserva n. 1. *Deve osservarsi pertanto che la proposta di modificare l'adottata individuazione della Zona A nelle tavole del PSC in due Zone A1 ed A2 appare non motivata, priva di valutazione ambientale e non coerente con le finalità che la Variante al PSC/RUE si propone, soprattutto per i riflessi che ha nelle normative di RUE proposte in modifica e di cui si dirà nel seguito. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata dell'unica zona A”.*

¹ (è possibile definire accordi ... che potranno prevedere invece di un migliore si devono definire accordi ... che prevedano)

RISPOSTA

Le modifiche al PSC adottato che il Comune di Bastiglia intende introdurre in sede di controdeduzione e approvazione sono state definite sulla base dell'approfondimento sviluppato a cura del prof. Ing. Alberto Bizzarri dopo l'adozione della variante, finalizzato a definire in modo più preciso alcune modalità di attuazione del Piano che non erano state adeguatamente chiarite in sede di adozione.

Attraverso l'esame della documentazione tecnica relativa al recente Modello Digitale del Terreno (DTM) del territorio comunale, è stato effettuato un approfondimento conoscitivo con la ricostruzione di una mappa a curve di livello con intervalli di 50 cm., la quale è stata incrociata con la tavola dei vincoli PSC 1.1 – Rischio idraulico, pervenendo ad una stesura più dettagliata della tavola in sede di controdeduzioni alle osservazioni pervenute in sede di pubblicazione della Variante adottata.

In particolare, per il cavo Levata e il canale Naviglio si rileva che i volumi di acqua ed i corrispondenti battenti in caso di esondazione, così come le velocità dell'acqua, sarebbero in caso di evento catastrofico relativo ai fiumi Secchia e Panaro **almeno di un ordine di grandezza inferiore** rispetto ai corrispondenti effetti prodotti dalle acque esondate del Secchia e del Panaro.

Rispetto alla stesura adottata della tavola 1.1 del Quadro Conoscitivo del PSC, si deve pertanto modificare la norma di PSC prescrivendo che per le fasce relative ai canali (Naviglio e Levata), ri-nominate A2 nella stesura approvata, la possibilità di demolizione e ricostruzione sia ammessa con integrale recupero del volume, limitando peraltro l'incremento di carico urbanistico residenziale all'eventuale incremento di una sola unità abitativa. Nella cartografia si rettifica l'ampiezza della fascia A.2 (distinta dalla A.1 relativa al fiume Secchia e al cavo Argine) **riducendola per il cavo Levata dai 60 m. (sin. idrografica) e 40 m.(dx idrografica) a 20 m. per lato, valore ampiamente di sicurezza in rapporto alla modesta portata.**

Si veda quanto specificato nella relazione redatta dal prof. Ing. Alberto Bizzarri e dall'ing. Roberto Farina, Tali considerazioni vengono riportate nella stesura definitiva della ValSAT della Variante approvata.

Si precisa che, la finalità del PSC è limitata alla **riduzione dell'esposizione al rischio della popolazione e delle attività insediate**. Oltre ad escludere in ogni caso interventi che comportino incremento del carico urbanistico (salvo la limitata possibilità ammessa per gli interventi di recupero nella zona A2), la norma di PSC assegna infatti al POC o ad altri strumenti negoziali il compito di definire accordi e incentivi per il trasferimento di sedi di attività economica e di edifici residenziali, al fine di ridurre l'esposizione al rischio.

In tal senso la norma del PSC (art. 2.2) nella stesura controdedotta è pienamente coerente con le finalità del piano, in quanto riduce drasticamente nelle fasce A1 e A2, rispetto a quanto previsto nel PSC vigente, l'esposizione al rischio della popolazione e delle attività economiche insediate.

Infatti, oltre ad escludere in ogni caso interventi che comportino incremento del carico urbanistico nelle aree a maggior rischio (zona A1), e a ridurre al recupero dei volumi esistenti, limitando ad un solo alloggio l'eventuale incremento di carico urbanistico nelle aree a rischio minore (zone A2), la norma di PSC assegna infatti al POC o ad altri strumenti negoziali il compito di definire accordi e incentivi per il trasferimento di sedi di attività economica e di edifici residenziali, al fine di ridurre l'esposizione al rischio rispetto alla situazione attuale.

La modifica introdotta, pur non adeguando il piano adottato alla riserva in base alla quale "si ritiene necessario mantenere la proposta adottata dell'unica zona A", si considera coerente con l'intero impianto normativo del PSC, alla luce dell'approfondimento conoscitivo effettuato dal Comune.

Disposizioni del RUE

Deve evidenziarsi che, mentre la norma sovraordinata del PSC, prescrive che "nelle aree perimetrare ... come A non sono ammessi incrementi del carico insediativo" il RUE fa tale riferimento agli "edifici esistenti" dettagliando quindi in merito ad interventi di nuova costruzione, recupero ecc. Tale norma appare quindi scarsamente coerente con il dettato chiaro del PSC che è comprensivo di tutte le ipotesi dettagliate nel RUE".

RISPOSTA

Al contrario di quanto affermato nella riserva, la norma di RUE riporta esplicitamente la prescrizione del PSC ("non sono ammessi incrementi del carico insediativo ..."), e specifica nel seguito quali limiti comporti questa prescrizione rispetto all'attività edilizia, ribadendo che nelle zona A1 anche nel caso di demolizione e

ricostruzione non si può avere incremento del numero di alloggi, mentre nelle zone A2, per le ragioni sopra esposte, tale possibilità – a parità di volume - è limitata ad un solo alloggio aggiuntivo.

Contrariamente a quanto affermato, il RUE non introduce alcuna possibilità di nuova costruzione; si fa presente che il divieto di incremento di carico urbanistico (per le zone A1) non comporta necessariamente il divieto di cambio d'uso, che può avvenire da un uso a maggiore ad un uso a minor carico .

Pertanto il RUE specifica la disciplina in base alle prescrizioni del PSC, rispetto al quale è pienamente coerente, al contrario di quanto affermato nella riserva.

Riserva n.2. *Deve pertanto osservarsi che, per quanto attiene la versione del RUE adottata, per quanto inerente le Zone A, questa appaia da conformare alle prescrizioni del PSC adottato mantenendosi in entrambi i casi le medesime prescrizioni che, sia per quanti inerente il territorio che gli edifici "non sono ammessi incrementi del carico insediativo (residenziale, produttivo e infrastrutturale)".*

RISPOSTA

Nella stesura proposta in controdeduzione la norma di PSC viene articolata in conseguenza dell'approfondimento dello studio sul rischio idraulico, ammettendo per la fascia A2, negli interventi di recupero edilizio, un eventuale incremento di un alloggio, a condizione che siano adottate le misure di riduzione della vulnerabilità (innalzamento della quota del primo livello abitabile).

Riserva n.3. *Per quanto attiene la versione del RUE proposta in controdeduzione e quindi con spacchettamento nelle zone A1/A2, relativamente alla quale si è già rilevato nella precedente osservazione al PSC non essere coerentemente motivata e valutata; si rileva la sua incoerenza con la norma del PSC sovraordinato e delle sue finalità. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.*

RISPOSTA

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione.

Nella stesura controdedotta la norma di RUE non viene modificata per le zone A1 e viene adeguata per le zone A2 alla norma di PSC controdedotta, introducendo la possibilità, a parità di volume, di incremento di una unità immobiliare, condizionata all'innalzamento della quota del primo livello abitabile. Si ritiene tale norma coerente con l'impianto complessivo della Variante.

Zona B

"Deve rilevarsi immediatamente l'incoerenza tra l'esclusione di ogni ipotesi di ambiti per nuovi insediamenti ed il mantenimento di quelli già presenti (ambito AN1), ancorché per le porzioni di essi interessate dalla zona B, così come per le porzioni di qualsiasi altro ambito, si preveda la inedificabilità".

RISPOSTA

La norma di PSC prescrive l'esclusione di qualsiasi ipotesi di "nuovi ambiti per i nuovi insediamenti" (quindi ad esempio la previsione di aree di espansione attraverso accordi di programma, art. A-14bis o altri procedimenti di carattere negoziale), ma non la cancellazione di quelli vigenti. In questo caso infatti la variante adottata avrebbe dovuto prevedere di modificare la tav. 4 di PSC, eliminando dal PSC gli ambiti per nuovi insediamenti.

E' chiaro che nel caso in cui il POC o altre forme di accordi attuativi dovessero includere aree interessate dalla zona B, dovrebbero introdurre norme finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rischio idraulico analoghe a quelle previste per gli ambiti urbanizzati. In sede di controdeduzione si adegua in tal senso la norma (art. 2.2 comma 4 delle norme di PSC e art. 4.2.2 comma 10 del RUE).

"Si rileva inoltre che non appare chiaro il riferimento alla "deroga alle altre disposizioni degli strumenti urbanistici comunali " che, ai fini della "riduzione dell'esposizione al rischio" il RUE/POC potrebbero introdurre per realizzare "la riduzione della pericolosità per gli utenti". Non appare infatti coerente con le disposizioni di legge vigenti che

un piano contemporaneamente definisca prescrizioni e consenta deroghe alle medesime, anche attraverso l'uso di strumenti sottordinati”.

RISPOSTA

Il PSC prescrive che gli interventi perseguano la riduzione dell'esposizione al rischio. La deroga citata all'art. 11.2.3 del RUE a cui si riferisce la riserva non è relativa al PSC (cosa ovvia, dal momento che la legge 20 prescrive la conformità del RUE e del POC al PSC), ma al contrario rispetto ad altre norme (ad es. di RUE) che potrebbero impedire la realizzazione di determinati interventi.

Si riportano di seguito i due commi dell'art. 11.2.3 in cui si cita la possibilità di deroga.

3bis. In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che conseguano i livelli di sicurezza in termini di riduzione dell'esposizione al rischio idraulico, secondo le modalità definite per gli interventi di NC e di RE di cui all'art. 4.4.2, è ammesso, anche in deroga agli indici e ai parametri dell'ambito di appartenenza, un incremento della Su fino ad un massimo del 15% della Su esistente, attraverso interventi di NC.

La deroga rispetto agli indici e a parametri del RUE per l'area interessata consente di assegnare una premialità (fino al 15% della Su esistente) per incentivare gli interventi di messa in sicurezza dal rischio idraulico, quindi per agevolare l'attuazione delle norme del PSC di riduzione del rischio idraulico, e non al contrario – come ha inteso la riserva della Provincia - per derogare dalla norma del PSC. Se ad esempio l'innalzamento della quota di un edificio da ristrutturare, prescritto dal RUE, porta a superare l'altezza massima prevista dal RUE stesso in quell'ambito, prevale la norma di messa in sicurezza rispetto a quella ordinaria.

3ter. Negli ambiti consolidati AUC.1 (solo nei lotti liberi), AUC.2 e AUC.4 è ammesso, in deroga agli indici e ai parametri dell'ambito di appartenenza, un incremento della Su fino ad un massimo del 20% dell'indice ammesso, finalizzato esclusivamente al trasferimento di capacità edificatoria derivante da:

- *demolizione di edifici incongrui in territorio rurale*
- *trasferimento da situazioni di grave rischio idraulico (aree di tipo B)*

Tali interventi sono disciplinati dal POC (accordo operativo) e soggetti a permesso di costruire convenzionato. Anche in questo caso la finalità della norma è quella di incentivare l'applicazione delle disposizioni del PSC sulla riduzione del rischio idraulico, e non il contrario. Il Comune può in sede di POC (o accordo operativo) prevedere la demolizione di edifici localizzati in aree di grave rischio idraulico (eliminando quindi situazioni di rischio) e a tal fine il Piano prevede la possibilità di assegnare un incentivo in termini di Su aggiuntiva rispetto a quella normalmente ammessa per l'ambito di appartenenza.

Pertanto qualora in sede di POC (o di accordo operativo) si introducono incentivi volumetrici per favorire la messa in sicurezza, questi incentivi prevalgono sul limite costituito dall'indice di edificabilità ordinariamente prescritto dal RUE o dal POC.

In conclusione, si ritiene la riserva superata dai chiarimenti sopra illustrati, che mostrano che non è prevista dal RUE alcuna deroga alla norma di PSC in materia di rischio idraulico.

“Appare inoltre non coerente l'introduzione di un obbligo di sopraelevare il primo livello "fino a + 150 cm" senza che venga definita la quota minima che sostanzia l'obbligo stesso (obbligo che, ad esempio, è coerentemente definito per le zone C/D in + 100 cm)”.

RISPOSTA

L'indicazione del PSC è di innalzare la quota del primo livello “fino a 1,50 m. rispetto al piano di campagna”: l'espressione “fino a 150 cm.”) va intesa, nella logica della norma, come “innalzando la quota per portarla a 1,50 m. dal piano campagna” (in caso contrario la prescrizione non avrebbe senso e non sarebbe tale, non specificando un minimo).

In ogni caso la norma di RUE specifica che l'obbligo è di realizzare in territorio urbanizzato il primo livello ad una quota di 150 cm. rispetto al livello stradale (modifica proposta in sede di controdeduzione).

(art. 4.4.2 comma 5) In territorio urbanizzato entro le aree perimetrare con lett. B (...) Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata di 150 cm. rispetto al livello stradale, collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.

In conclusione, si ritiene la riserva superata dai chiarimenti sopra illustrati, che mostrano che la norma di PSC e quella di RUE sono perfettamente coerenti.

“Si evidenzia inoltre che il PSC non presenta indicazioni per il recupero dell'esistente, anche con cambio di destinazione d'uso. Intervento che, considerando il livello di rischio (permanenza d'acqua a livello anche superiore a 2 m) appare del tutto inopportuno anche solo per la realizzazione di incrementi del carico insediativo produttivo ed infrastrutturale, considerando che anche consentendolo solo con il recupero dell'esistente a quote superiori ai 2 metri, si realizzerebbe comunque un incremento della vulnerabilità”

RISPOSTA

Premesso che il PSC in base alla Legge 20/2000 non ha il compito di dare indicazioni specifiche per il recupero dell'esistente, anche con cambio di destinazione d'uso, non si può condividere l'affermazione: si tratta infatti di un ambito di disciplina normativa che la legge attribuisce espressamente al RUE. L'incremento del carico insediativo non è escluso in assoluto dal PSC adottato, e viene fortemente ridotto rispetto alla disciplina di RUE vigente, e condizionato da una serie di prescrizioni dettagliate dal RUE.

Il RUE disciplina gli interventi di recupero dell'esistente, sia limitando le possibilità di cambio d'uso e condizionando gli interventi più significativi (ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione) a prescrizioni finalizzate alla messa in sicurezza del primo livello abitabile degli edifici.

Il divieto di recupero di edifici esistenti a quote superiori a quelle valutate di sicurezza, oltre che non essere previsto dalla Variante adottata, non sarebbe tecnicamente motivato e quindi legittimo.

Se gli interventi ammessi dalla Variante appaiono per la Provincia “del tutto inopportuni”, si dovrebbe dedurre che gli interventi oggi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti a Bastiglia e quelli previsti dagli strumenti sovraordinati sono al contrario opportuni ed efficaci.

Ovviamente non si ritiene condivisibile questo rovesciamento della prospettiva che, per iniziativa del solo Comune di Bastiglia, ha prodotto l'adozione della variante al PSC e al RUE, definendo condizioni di evidente riduzione dell'esposizione al rischio idraulico per l'intero territorio.

Riserva n. 4. *Si definiscono così, impropriamente, norme del PSC che consentono sia nuove costruzioni sia incentivi volumetrici su esistente, aggirando una prescrizione del PSC (quanto prescritto come obbligatorio, ovvero l'inedificabilità) attraverso l'uso di strumenti subordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica. Ancora una volta tali disposizioni normative sono incoerenti sia con la finalità della presente variante al PSC/RUE che con le leggi vigenti. Si prescrive lo stralcio delle norme sopra richiamate.*

RISPOSTA

Come si è illustrato sopra, si ritiene la riserva superata dai chiarimenti forniti, che mostrano che non è prevista dal RUE alcuna deroga alla norma di PSC in materia di rischio idraulico, ma che al contrario le norme prevedono incentivi finalizzati a rendere più efficaci le norme per la riduzione dell'esposizione al rischio idraulico.

Riserva n. 5. *Si dovranno definire norme di PSC coerenti con la finalità del piano in relazione al tema del recupero edilizio ed al cambio di destinazione d'uso nell'ottica del non incremento del carico insediativo.*

RISPOSTA

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisa alcuna esigenza di definire nuove norme di PSC (richiesta che peraltro, per come formulata, impedirebbe l'approvazione del PSC adottato in quanto richiederebbe una nuova adozione)

Riserva n. 6. *Dovranno definirsi sia la quota minima di sopraelevazione (+ 150 cm) che, eventualmente una quota massima. Le indicazioni dovranno essere coerenti nel PSC e nel RUE.*

RISPOSTA

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene chiarito che la norma del PSC e quella del RUE prevedono l'innalzamento di 150 cm. nelle zone B e sono tra loro coerenti.

“La versione della norma del PSC per le Zone B proposta in controdeduzione interviene ulteriormente su uno degli obblighi modificandolo come segue: "obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (fino a + 150 cm. rispetto all'originario piano di campagna), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili”

Riserva n.7 *Nel merito tale modifica replica quanto sopra osservato e, di nuovo, si definiscono, impropriamente, norme del PSC che consentono di derogare al PSC stesso, attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi delle precedenti riserve”.*

RISPOSTA

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione.

Nella stesura controdedotta la norma di RUE non viene modificata, quindi la riserva non produce effetti.

L'ipotesi di introdurre nelle norme la frase “in caso di impossibilità il RUE prevede modalità alternative con l'applicazione di soluzioni tecniche idonee ad assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio idraulico” viene scartata, in considerazione della difficoltà tecnica di applicazione.

Si nota a margine che il PSC può demandare al RUE, in base alla legge, la disciplina di modalità di intervento che, nel rispetto delle finalità e dei criteri del PSC stesso, garantiscano tecnicamente gli esiti attesi.

“Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone B recita:

Negli edifici esistenti e di nuovo insediamento entro le “aree depresse ad elevata criticità/ pericolosità idraulica” perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. B, gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono applicare le seguenti disposizioni: a) Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione b) Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 100 e 150 cm), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili Istruttoria del c) Possibilità di realizzare un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno (fino a 50 cm. dal piano campagna originario) attraverso una modifica della morfologia. d) Obbligo di prevedere negli interventi di NC e di RE con integrale demolizione e ricostruzione, scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati (residenziali e non), attraverso una scala interna o esterna.

Riserva n. 8 *“Deve rilevarsi che anche in questo caso si prevedono "edifici ... di nuovo insediamento" ed "interventi di nuova costruzione" in zone in cui il PSC dispone l'inedificabilità. Si prescrive di conformare la norma del RUE alla norma sovraordinata del PSC”.*

RISPOSTA

Le norme di Variante in oggetto (di PSC e RUE) si riferiscono alla zona “B” nella quale non si prescrive l'inedificabilità.

Come si è visto sopra, a seguito di un'errata premessa la riserva n.6 definisce “improprie” le norme del PSC e del RUE, imputando ad esse addirittura la finalità di “aggirare” una prescrizione (inesistente) del PSC.

L'accenno al fatto che le norme (che – si ricorda ancora - sono tutte e soltanto di tutela e di riduzione del rischio idraulico) sarebbero “incoerenti con le leggi vigenti” non si comprende a quale fattispecie corrisponda, in quanto non viene indicato nella riserva alcun riferimento.

Per tali ragioni il comune di Bastiglia ritiene corretto non procedere allo stralcio, né alla modifica della norma di RUE.

Riserva n. 9 *Si dovranno definire norme di RUE coerenti con la finalità del piano in relazione al tema del recupero edilizio ed al cambio di destinazione d'uso nell'ottica del preordinato non incremento del carico insediativo.*

RISPOSTA

Alla luce di quanto sopra esposto, non si ravvisa alcuna esigenza di definire nuove norme di PSC (richiesta che peraltro, per come formulata, impedirebbe l'approvazione del PSC adottato in quanto richiederebbe una nuova adozione)

La versione del RUE proposta in controdeduzione per le Zone B, come nei casi in precedenza descritti, procede inserendo ulteriori deroghe, previsioni di impossibilità, eccezioni, rimandi tutti finalizzati a non ottemperare le prescrizioni del PSC ed al di fuori del preordinato non incremento della vulnerabilità.

Riserva n.10. *Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.*

RISPOSTA

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione.

La norma di RUE relativa alla zona B (art. 4.4.2 commi 4, 5, 6) viene articolata in sede di controdeduzione distinguendo le modalità di intervento in territorio urbanizzato rispetto a quelle in territorio rurale.

L'ipotesi di introdurre nelle norme la frase "in caso di impossibilità il RUE prevede modalità alternative con l'applicazione di soluzioni tecniche idonee ad assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio idraulico" viene scartata, in considerazione della difficoltà tecnica di applicazione.

"Il PSC adottato, art. 2.2, per quanto inerente le Zone C/D recita":

"Nelle aree perimetrate nella tav. VAR-PSC.1.1 come "C" (aree depresse ad elevata pericolosità idraulica, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente), con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli compresi tra 1 e 2 m., e nelle aree perimetrate come "D" (con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli inferiori a 1 m.), si prescrive che gli interventi inseriti nel POC adottino specifiche misure di riduzione del rischio, e il RUE definisce norme edilizie per gli interventi diretti finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti:

- obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (+ 100 cm. rispetto all'originario piano di campagna, di cui 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili"

La versione modificata in controdeduzione, in luogo dell'obbligo sopra citato contiene un rimando attraverso la indicazione: "... è prescritto dal RUE nelle aree "C" e "D" l'obbligo ..." che non è coerente in quanto trattandosi di una prescrizione del PSC al RUE, è un obbligo che il RUE non potrà mai modificare. Ancora vengono introdotte ipotesi di impossibilità finalizzate a consentire, tramite il RUE, di non ottemperare le prescrizioni del PSC stesso attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica.

RISPOSTA

La frase della norma di PSC adottato (art. 2.2. comma 5): "(...) si prescrive che gli interventi inseriti nel POC adottino specifiche misure di riduzione del rischio, e il RUE definisce norme edilizie per gli interventi diretti finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti: (...)" prevede che il RUE definisca norme edilizie per gli interventi diretti finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti, e ne indica le caratteristiche (innalzamento di 100 cm. del primo livello, ecc.).

Pertanto non solo il PSC adottato (non modificato in sede di controdeduzioni) non prevede modifiche da parte del RUE, ma al contrario detta al RUE stesso prescrizioni vincolanti.

Riserva n.11. *Si ritiene pertanto necessario ripristinare la proposta adottata. Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone C/D in luogo di applicare la prescrizione del PSC di sopraelevazione di + 100 cm prevede un intervallo da 80 a 100.*

RISPOSTA

La norma di RUE relativa alla zona B (art. 4.4.2 commi da 7 a 12) viene articolata in sede di controdeduzione distinguendo le modalità di intervento in territorio urbanizzato rispetto a quelle in territorio rurale.

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione. Il Rue controdedotto conferma la quota minima di 100 cm. di innalzamento del primo livello abitabile.

Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone C/D in luogo di applicare la prescrizione del PSC di sopraelevazione di + 100 cm prevede un intervallo da 80 a 100.

Riserva n.12. *La previsione del RUE non è coerente con la prescrizione del PSC. Si dovrà coordinare la normativa di RUE.*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si elimina ai commi 8 e 9 dell'art. 4.4.2 del RUE l'intervallo di variazione tra 80 e 100 cm., portando l'obbligo di quota minima a 100 cm.

La versione del RUE proposta in controdeduzione per le Zone C/D, come nei casi in precedenza descritti procede inserendo ulteriori deroghe, previsioni di impossibilità, eccezioni, rimandi tutti finalizzati a non ottemperare le prescrizioni del PSC, anche attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica ed al di fuori del preordinato non incremento della vulnerabilità.

Riserva n. 13 *Si ritiene pertanto necessario ripristinare la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.*

RISPOSTA

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione.

La norma di RUE relativa alla zona B (art. 4.4.2 commi da 7 a 12) viene articolata in sede di controdeduzione distinguendo le modalità di intervento in territorio urbanizzato rispetto a quelle in territorio rurale, in perfetta coerenza con la norma del PSC adottato.

“Si evidenzia che, mentre nelle aree perimetrate come Zone B il PSC prescrive il “divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati nei fabbricati di nuova costruzione”, tale prescrizione per le Zone A non è esplicitata (ma in tali zone è sottinteso alla sostanziale inedificabilità) e per le zone C/D è rimandata al RUE.

Riserva n.14. *si ritiene necessario, per coerenza, che tale divieto sia esteso esplicitamente con il PSC a tutto il territorio comunale”.*

RISPOSTA

Si condivide la valutazione della Provincia, e si esplicita in sede di PSC la prescrizione estesa a tutto il territorio comunale.

Schede relative agli ambiti territoriali

In tutte le schede di ambito, sia per gli ambiti AN che per gli ambiti AR, al punto 2- PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA', lettera l – Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT, alla voce criteri vengono indicati gli aspetti segnalati dalla Valsat come criticità. In particolare è sempre indicata la criticità idraulica ma non vengono indicate le azioni di mitigazione, né il riferimento alla classificazione introdotta con la presente Variante

Riserva n.15. *Si chiede il perfezionamento delle schede di Ambito*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si inseriscono nelle schede d'ambito i riferimenti alle norme di PSC come modificate dalla variante, per facilitare l'applicazione delle norme.

Ambito AN.1 – Bastiglia SUD e ambito AN.2 L'ambito AN.1 – Bastiglia SUD e l'ambito AN.2 – Bastiglia EST ricadono rispettivamente l'uno in una zona A ed in una zona B e l'altro in una zona C di cui all'art.2.2 del PSC,

Riserva n.16. *La scheda normativa deve considerare tali criticità e devono inoltre essere indicate azioni di mitigazione. Si rileva che anche la Valsat deve essere integrata in tal senso.*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si inseriscono nelle schede d'ambito e nella Valsat i riferimenti alle norme di PSC come modificate dalla Variante (zone B e C per l'ambito AN.1, zona C per l'ambito AN.2), per facilitare l'applicazione delle norme.

Con riferimento all'ambito AN.2 la relazione illustrativa nell'elencare le modifiche cartografiche e normative indica: "E1 Porzione di ambito consolidato AUC ad est dell'area scolastica COL-b di via. Stazione (scuola elementare G. Mazzini): modifica al PSC per nuova classificazione dell'area (dimensione circa 1.700. mq.), per garantire la possibilità di accesso da est (piazza Tintori) e la realizzazione di un parcheggio pubblico.

L'area, di proprietà comunale, dispone di una capacità edificatoria residenziale che attraverso bando pubblico il Comune cederà al soggetto interessato a concorrere alla realizzazione della palestra, previo trasferimento della stessa capacità edificatoria residenziale in ambito AN.2, come quota aggiuntiva di diritti edificatori rispetto a quelli perequativi, assegnati all'ambito inserito nel POC. Il soggetto attuatore dell'ambito AN.2 si dovrà impegnare in sede di POC, in base ad una specifica disposizione di PSC, alla cessione gratuita dell'area necessaria ad ospitare tali diritti edificatori (con indice $U_t = 0,25$ mq./mq. si prevede la cessione di un'area di superficie pari a circa 5.300 mq.)."

Riserva n.17. *Né nella scheda normativa né nella scheda di Valsat si ritrova la "specifica disposizione di PSC" sopra citata che dia corpo alla modifica proposta e quindi l'incremento di capacità edificatoria di fatto assegnato all'ambito AN2 non viene considerato tra le potenzialità edificatorie previste per l'ambito. Si ritiene necessario integrare la scheda al fine di renderla coerente con la proposta di variante al fine di evitare difficoltà nell'accertamento di conformità urbanistica degli atti.*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si inserisce nella scheda d'ambito e nella Valsat il riferimento alla norma di PSC (art. 4.4 comma 9), per facilitare l'applicazione delle norme.

Si tratta di una norma che consente attraverso il POC di trasferire diritti edificatori in parti delle aree per nuovi insediamenti, rese disponibili per trasferimenti di diritti, con finalità di interesse pubblico.

Si precisa inoltre che i diritti edificatori ceduti da parte dell'Amministrazione attraverso bando pubblico sono pari a 1.318,4 mq. di SU, e che nella stesura definitiva del POC adottato (in base alla richiesta della proprietà, valutata positivamente dall'Amministrazione comunale), sono stati assegnati diritti edificatori alla proprietà, fino al limite di una SU corrispondente ad un indice di densità territoriale $U_t = 0,27$ mq./mq., considerato come un valore di sostenibilità territoriale da non superare nelle aree insediabili ($ST = 21.111,50$ mq.).

I diritti edificatori sono calcolati nel modo seguente:

SU massima realizzabile nell'ambito: $0,27 \times 21.111,5 = 5.700,1$

dei quali fa parte la capacità edificatoria ad uso residenziale di SU = 1.318,40 allocata su area di proprietà pubblica (Fig. 5 mapp. 377), aggiudicata dal Comune a seguito di bando di gara con asta pubblica, con provvedimento di aggiudicazione in data 11.1.2018 alla Società San Clemente srl e trasferita con atto notarile rep. 43863 in data 28/12/2018. La società che ha acquisito la capacità edificatoria è proprietaria dell'ambito AN.2, quindi non si prevede alcun incremento di capacità edificatoria dell'ambito rispetto ai criteri di sostenibilità, né il trasferimento di parte dell'area ad altro soggetto. La parte dell'ambito che ospiterà i diritti edificatori trasferiti dal Comune ha una superficie di $(1.318,4 / 0,27) = 4.883$ mq.

AR.q - Zona commerciale artigianale e AR.s – SS12 Via Marconi Gli ambiti AR.q - Zona commerciale artigianale e AR.s – SS12 Via Marconi sono interessati rispettivamente da una zona A il primo e una zona C il secondo. Le schede normative d'ambito non sono modificate rispetto al PSC vigente, né vengono riportate valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale

Riserva n. 18. *Si ritiene necessario integrare le schede d'ambito e la Valsat di questi ambiti con idonee valutazioni relative alla criticità idraulica ed agli aggiornamenti apportati in merito dalla presente variante*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si inserisce nella scheda d'ambito e nella Valsat il riferimento alla norme di PSC come modificata dalla Variante, per facilitare l'applicazione delle norme. Per quanto riguarda le valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale, si fa presente che la Variante introduce soltanto disposizioni finalizzate alla riduzione del rischio e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e sostenibilità.

Cartografia

Nella Cartografia di Piano, con particolare riferimento alla Tavola 4 – *Ambiti e trasformazioni territoriali* non vengono indicati nella sezione “*SISTEMA INSEDIATIVO – Ambiti Urbani Consolidati*” gli IUC interventi unitari convenzionati, che erano invece indicati nella cartografia (tav.4) del PSC vigente.

Considerato che nell'apparato normativo del PSC permane il riferimento agli IUC come definiti dal PSC (art.1.5 comma “9. *Negli ambiti consolidati AUC, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività produttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal RUE. Il PSC definisce gli interventi per i quali nei suddetti ambiti è richiesto l’inserimento nel POC, sia per interventi (Interventi Unitari IUC) che richiedono il convenzionamento con l’Amministrazione comunale, sia per l’eventuale attuazione di “progetti speciali” (cfr. art. 6.3 delle presenti Norme).*”

Riserva n.19. Si ritiene necessario chiarire tale discrasia.

RISPOSTA

La tav. 4 del PSC vigente riporta in legenda il perimetro degli IUC solo in un caso entro gli ambiti urbani consolidati, mentre la tav. 2 del RUE riporta anche i perimetri degli IUC.P (in ambiti produttivi) e IUC.R (in territorio rurale).

Infatti le norme di PSC prevedono per gli ambiti soggetti a RUE (Art. 4.2) la possibilità per il RUE di definire perimetri di sub-ambiti soggetti a IUC, mentre all’art.4.14 distingue al comma 6 “le parti degli ambiti AUC che richiedono interventi di adeguamento/ristrutturazione o di completamento in forma convenzionata sono perimetrata per gli interventi di carattere strutturale nel PSC, mentre per interventi di minor rilievo possono essere perimetrate nelle tavole del RUE”.

Si ritiene pertanto corretto nella Variante controdedotta, recependo la riserva n.19, re-inserire nella tav. 4 del PSC anche il perimetro degli ambiti soggetti a intervento unitario convenzionato già presenti nel PSC vigente, anche in quanto non sono stati oggetto di questa Variante.

Previsione di modifica proposta in conferenza di pianificazione come punto G9.

Si fa riferimento alla proposta di modifica presentata in conferenza come punto G9, in modifica all’art. 4.4.3 del RUE vigente ed inerente l’estensione ad altro lotto di quanto ritenuto ammissibile per lotto specifico, in sede di VIA (destinazione d’uso trattamento rifiuti, attività insalubri non ammesse dal PSC nell’ambito interessato). Su tale modifica ci si è espressi in conferenza di pianificazione, in sede di parere prot. 42903 del 09/11/2017, nei seguenti termini: In merito al punto G9 Interventi ammessi in ambiti APC.e, si deve rilevare innanzitutto una generale incertezza normativa nei riferimenti attualmente presenti nel RUE4 che, come noto, rimandano ad una procedura di autorizzazione ambientale ex Art. 208 D.Lgs 152/2006 per uno specifico impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in variante alla pianificazione, in quanto attività insalubre non ammessa dal PRG (art. 47) a cui ancora il PSC rimanda per l’ambito interessato; le cui conclusioni e valutazioni ambientali sono state recepite dalla successiva pianificazione. L’estensione ad altri lotti mai interessati dalla richiamata procedura, degli usi non ammessi dal vigente PSC(PRG), dovrà essere inserita in variante al medesimo strumento (PSC) e preliminarmente accompagnata da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica. Ora in sede di adozione tale modifica è stata di nuovo prevista, descritta in VALSAT al punto 10 ancora come RUE art. 4.4.3 interventi ammessi in ambiti APC.e, ed introdotta come modifica al RUE art. 11.4.3 comma 7 ultimo capoverso, come segue: “Per il lotto n. 12 del PUA (ambito APC.e) in corso di attuazione si richiama quanto definito nella Conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Modena. Usi ammessi e prescrizioni definiti dalla citata Conferenza potranno essere estesi, previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all’adiacente lotto n. 14.” La VALSAT della presente variante al PSC/RUE recita:

“Valutazione. La procedura prevede la verifica dell’impatto dell’attività e, in questo caso, costituisce anche una verifica di quanto valutato in sede di primo insediamento. Rilevato che la modifica viene ora prevista in RUE “previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all’adiacente lotto n. 14.”, non può non rilevarsi l’incoerenza della previsione con le disposizioni normative della LR 20/2000 che non prevedono che il RUE possa effettuare rimandi al POC per

introdurre modifiche a norme di PSC; non può che confermarsi quanto espresso in precedenza e che quindi tale modifica al PSC possa essere introdotta solo "in variante al medesimo strumento (PSC) e preliminarmente accompagnata da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica"².

Riserva n.20. *La previsione del RUE art. 11.4.3 comma 7 ultimo capoverso che recita: "Usi ammessi e prescrizioni definiti dalla citata Conferenza potranno essere estesi, previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all'adiacente lotto n. 14." dovrà essere stralciata.*

RISPOSTA

In adeguamento alla riserva si stralcia l'ultimo capoverso del comma 7 dell'art. 11.4.3 della variante al RUE adottata.

PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e all'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

VALUTAZIONE

21. *Si richiamano innanzitutto le riserve urbanistiche sollevate nei punti da 1 a 20 della presente istruttoria, per tutto quanto inerente gli aspetti legati alla coerenza delle previsioni con l'obiettivo della riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio idraulico e per i richiamati aspetti ambientali e territoriali, riserve che qui si fanno proprie e che potranno essere considerate superate solamente con il recepimento delle prescrizioni impartite.*

RISPOSTA

Vedi Risposte nn. 1-20 alle riserve della Provincia.

22. *Si richiamano poi i pareri di ARPAE prot.13699 del 09/07/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 25899 del 10/07/2018 (ALLEGATO 1) e AUSL prot. 6787 del 09/08/2018 acquisita agli atti provinciali con prot. 30258 del 09/08/2018 (ALLEGATO 2) e ATERSIR prot. 2149 del 26/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 11229 del 27/03/2018 (ALLEGATO 3) di cui si fanno proprie le valutazioni e conclusioni, alle quali ci si deve adeguare in sede di approvazione.*

RISPOSTA

Vedi **RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE** a pareri e osservazioni presentate sulla Variante al PSC adottata e sulla Variante al RUE adottata - Risposte ai Pareri di Enti

VAS-Valsat del PSC Rapporto ambientale della Variante al PSC

In merito alla Valsat - Rapporto preliminare e sintesi non tecnica ai fini della VAS si fa presente che non vengono individuati gli indicatori di monitoraggio ai sensi di quanto disposto dalla DCR 173/2001 – punto 3 La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (VALSAT) - 3.2. I contenuti essenziali della VALSAT: "In particolare, la VALSAT nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani: [...] definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti)." Tali indicatori assumono un ruolo fondamentale con riferimento alle aree di criticità/pericolosità idraulica individuate e oggetto della variante al PSC.

23. *Si ritiene necessario l'integrazione della Valsat di Piano con l'individuazione di tali indicatori.*

RISPOSTA

In adeguamento al parere si integra il set di indicatori del Piano di Monitoraggio (parte Quarta della Valsat del PSC –RUE vigenti) con indicatori relativi al rischio idraulico.

² Si evidenzia che oggi l'art. 53 della LR 24/2017, per progetti sottoposti a VIA preveda una procedura speciale, ex LR 4/2018, che include anche le varianti alla pianificazione.

Si rileva inoltre, come già descritto, che gli ambiti perequativi di nuovo insediamento AN.1 e AN.2 e quelli di riqualificazione per rigenerazione urbana AR.q interventi di riqualificazione diffusa e strutturazione e AR.s interventi di sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti, a seguito dell'adeguamento cartografico e normativo del PSC al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del Po (PGRA) e degli approfondimenti delle conoscenze sulla sicurezza idraulica del territorio comunale, vengono interessati dalle aree A, B, C, D a diversa criticità/pericolosità idraulica. Tuttavia le valutazioni di sostenibilità ambientali e territoriali non vengono modificate, rispetto al PSC vigente.

24. *Si ritiene necessario integrare la Valsat in merito alle valutazioni di sostenibilità sugli aspetti relativi alla criticità idraulica al fine di inserire nelle schede normative d'ambito idonee prescrizioni/interventi di mitigazione per la riduzione della vulnerabilità.*

RISPOSTA

I contenuti normativi della variante al PSC e al RUE sono dedicati alla riduzione dell'esposizione al rischio; nella ValSAT delle Varianti, dopo aver esaminato analiticamente i contenuti cartografici e normativi della Variante ed averne commentato gli esiti attesi in termini di sostenibilità (le valutazioni di sostenibilità sono pertanto tutte state correttamente effettuate), conclude (pag. 19):

“Tutti i contenuti della Variante 2017 al PSC e di quella contestuale al RUE sono pertanto finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza del territorio si rispetto alle componenti ambientali, che rispetto alle attività umane insediate e insediabili. In parallelo a tali contenuti, le varianti mettono in atto alcuni significativi aggiornamenti e integrazioni delle scelte urbanistiche (cartografiche e normative), mirate ad un miglioramento della qualità dei servizi (polo scolastico elementare, palestra) e delle opportunità fornite all'intervento privato che possano favorire nel tempo gli interventi di qualificazione, messa in sicurezza, integrazione e adeguamento a parità di carico urbanistico e di senza nuova urbanizzazione.

In conclusione, si ritiene che la valutazione dia un esito positivo non solo per assenza di impatti negativi e di incrementi della pressione antropica rispetto agli strumenti vigenti, ma soprattutto per la capacità delle scelte adottate di innescare percorsi virtuosi di miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale e territoriale.

In adeguamento al parere, come già previsto nelle risposte alle riserve della Provincia, si inseriscono nelle schede normative d'ambito i riferimenti alle prescrizioni/interventi di mitigazione per la riduzione della vulnerabilità, prescritti dalla variante al PSC e dal RUE.

Osservazioni pervenute e modifiche d'ufficio

Come citato in premessa sono pervenute nella fase di deposito 10 osservazioni.

Si ritiene utile innanzitutto venga stabilita la loro pertinenza in relazione alle modifiche al PSC/RUE proposte con la presente variante. Qualora l'accoglimento delle medesime comportasse incrementi del carico insediativo vuoi in ambito urbano che in territorio rurale, il loro inserimento nel piano comporterebbe la necessità della relativa valutazione di sostenibilità di tali incrementi con riguardo al tema del consumo di suolo, della impermeabilizzazione, in relazione all'applicazione del principio di invarianza idraulica nel territorio rurale (art.11 del PTCP 2009) ed alla capacità delle reti di supportare tali aumenti.

RISPOSTA

La variante non introduce alcuna ipotesi di incremento del carico insediativo rispetto al PSC e al RUE vigenti; al contrario, condiziona ed in alcuni casi elimina previsioni entro ambiti soggetti a vari livelli di criticità idraulica.

Con riferimento alle osservazioni pervenute ed in particolare alle osservazioni d'ufficio, a seguito delle quali si è provveduto ad una revisione delle perimetrazioni delle Zone A/B/C/D e quindi alla documentazione cartografica trasmessa ed alla relazione tecnica integrativa che la sostiene, si evidenzia quanto segue:

Nella Relazione tecnica integrativa (prot. prov 34344 del 17/09/2018) relativamente alle modifiche apportate alle perimetrazioni di Zona A adiacenti via Attiraglio, viene detto che “Si ritiene pertanto che l'approfondimento richiesto sia possibile soltanto se l'Amministrazione Comunale renderà disponibile un piano quotato di dettaglio della zona urbana in esame. Si ritiene quindi necessario introdurre nelle norme di RUE la prescrizione che interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (senza incremento di carico urbanistico) siano attuabili soltanto previa esecuzione di tale approfondimento conoscitivo e valutativo, che dovrà costituire parte integrante del permesso di

costruire convenzionato o di piano attuativo con il quale potrà essere eventualmente approvato l'intervento." In conseguenza di ciò è stata modificata la Tav. 1.1 Vincoli rischio idraulico con l'apposizione di un asterisco, e si presume venga modificato il RUE.

25. *Deve osservarsi che, come già più volte rilevato non è ammissibile che il RUE contenga disposizioni che nei fatti consentono di non rispettare le prescrizioni del PSC. Solo a seguito degli approfondimenti richiesti si potrà modificare il PSC. Nelle more di tali approfondimenti in RUE deve darne scrupolosa attuazione e trattandosi di Zone A rispettare la prescrizione del non incremento del carico insediativo.*

RISPOSTA

La bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico non è oggetto di controdeduzione.

Nel caso specifico la bozza di norma citata non viene introdotta nella proposta di controdeduzione.

Si deve comunque rilevare che, come già ampiamente illustrato in precedenza, nessuna norma di RUE prevede (come ovvio) la possibilità di deroga o comunque di modifica del PSC. In questo caso – come in tutti gli altri casi citati - l'ipotesi di norma era finalizzata, al contrario di quanto interpretato dalla Provincia, a condizionare in un'area critica una parte degli interventi ammessi dal PSC-RUE ad ulteriori verifiche tecniche in fase attuativa.

Deve poi osservarsi, richiamando quanto espresso e rilevato nel parere di Riserve Urbanistiche, che nei fatti le proposte presentate dal Comune di Bastiglia (oss. 10), per come sono state proposte in controdeduzione, e quindi in assenza di una coerente Valutazione di sostenibilità ambientale; intervengono sostanzialmente a modificare sia l'impianto di determinazione della pericolosità derivante dal rischio idraulico che le conseguenti determinazioni normative che dovrebbero assicurare la diminuzione della vulnerabilità.

26. *In quanto tali, per essere accolte, tali proposte di modifica avrebbero dovute essere accompagnate dall'adozione di una nuova VAS e quindi, coerentemente, anche dalle conseguenti procedure di pubblicità previste dalle leggi vigenti.*

RISPOSTA

Vedi Risposte nn. 1-20 alle riserve della Provincia. Le modifiche introdotte in sede di controdeduzione, ed in particolare quelle relative alle problematiche del rischio idraulico, sono tutte finalizzate ad approfondire le conoscenze di Quadro conoscitivo, a migliorare le condizioni di sicurezza e ad articolare le disposizioni normative rendendole più efficaci. Pertanto l'Amministrazione comunale ritiene pienamente motivata, nella stesura controdedotta, la valutazione conclusiva della sostenibilità delle determinazioni cartografiche e normative della Variante al PSC e al RUE.

In ordine alla versione della Variante al PSC/RUE del Comune di Bastiglia adottata con DCC n. 47 e DCC n. 48 del 19/12/2017, alla luce delle precedenti riserve n. Istruttoria del Servizio Pianificazione urbanistica, territoriale e cartografia 19COMUNE di Bastiglia – Variante al PSC adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19 dicembre 2017 e Variante al RUE adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2017 2,4,5,6,8,9,12,14,15,16,17,18,19,20 con le quali ci si è espressi in merito alle necessità di integrare, modificare, coordinare gli strumenti urbanistici adottati, si ritiene possibile esprimere il seguente

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

con prescrizioni

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a condizione dell'integrale recepimento nel piano di quanto espresso ai precedenti punti dell'istruttoria di riserve urbanistiche (da 1 a 20) e della presente valutazione (da 21 a 26).

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del D.Lgs.152/2006, l'atto di approvazione del P.S.C. deve illustrare in un apposito elaborato allegato "una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate..."

RISPOSTA

Vedi Risposte nn. 1-20 alle riserve della Provincia e Risposte nn. 21-26 ai Pareri in sede di procedimento di ValSAT- L'atto di approvazione del P.S.C. contiene la "Dichiarazione di sintesi" prevista dalla Legge.

Non appare invece possibile, come rilevato ai precedenti punti n. 1, 3, 7, 10, 11, 13, 25, 26; esprimere condivisione relativamente alle proposte di modifica agli atti adottati come definite in sede di controdeduzione, in quanto incoerenti con le finalità del piano, prive delle necessarie valutazioni ambientali, e relativamente alle quali, quindi non è possibile esprimere parere ambientale favorevole.

RISPOSTA

Si prende atto ma si deve sottolineare che le riserve e i pareri hanno avuto in parte ad oggetto una bozza di proposta di controdeduzione che fu trasmessa alla Provincia per acquisire un parere tecnico, bozza che pertanto non è stata oggetto di controdeduzione in questa sede; mentre le restanti riserve e pareri sono state in parte espressamente recepite, ed in parte superate dai chiarimenti sopra illustrati.